

# *Studio Legale IZZO*

*Associazione Professionale*

00197 Roma – Viale Bruno Buozzi, 47

Tel. (0039) 06.8076696 – Fax (0039) 06.8079553

e-mail *segreteria@studioizzo.it*

*Avv. Carlo Guglielmo Izzo*

*Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabio Orlandi*

*Avv. Andrea Falzone*

*Avv. Lorenzo Giorgio Mottura*

*Dottore Commercialista - Revisore Contabile*

*Avv. Valeria Pecorone*

*Dott.ssa Antonella Izzo*

*Dott.ssa Monica Mainenti*

*Dott.ssa Clara Nardi*

*Dott. Andrea Giugni*

Roma, 19 settembre 2005

CONSEGNATA A MANO

Egr. Sig.

**Dott. Pietro Angelo Sardi**

Presidente del Consiglio

Nazionale dell'Ordine degli

Psicologi

P.le di Porta Pia, 121

ROMA

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'IVA E PRESTAZIONI DI NATURA  
PROFESSIONALE IN AMBITO PSICOLOGICO**

Egregio Presidente,

viene chiesto un parere *pro veritate* circa le recenti pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in materia di applicazione dell'IVA sulle prestazioni professionali in ambito psicologico e, quindi, sul regime attualmente in vigore.

**SULLE FONTI DELLA DISCIPLINA APPLICABILE**

Le fonti da cui trae origine la materia oggetto del presente parere sono:

- a) il DPR 26 ottobre 1972 n. 633 recante disposizioni sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 10 il quale al punto 18 afferma che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto "*le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze*";
- b) il D.M. 17 maggio 2002 emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia ai sensi del richiamato art. 10 n. 18 DPR 633/72, con il quale si individuano le prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nelle "*prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla*

*persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da: a) gli esercenti la professione di biologo e psicologo”;*

- c) la sesta Direttiva CEE n. 388 del 17 maggio 1977 ed in particolare l'art. 13 parte A n. 1 lett. c) che afferma “*gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite...le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati*”;
- d) le sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 14/09/00 Causa 384/98, 20/11/03 Causa 212/01 e Causa 307/01 le quali interpretano l'art. 13, parte A, n. 1, lettera c) della sesta Dir. 77/388/CEE nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione si applica alle prestazioni mediche che consistono principalmente a tutelare la salute dell'interessato;
- e) la Circ. 28/01/05 n. 4/E emanata dal Ministero dell'Economia in materia di prestazioni mediche esenti che richiama la normativa e la giurisprudenza fin qui esposta.
- f) La Giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare la sentenza n. 7411 del 30 maggio 2001 emessa dalla Corte di Cassazione nella quale si afferma il principio secondo cui “*per godere dell'esenzione dell'IVA prevista dall'art. 10, comma primo, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitari devono essere effettuate da soggetti che, secondo le norme in vigore, siano abilitati all'esercizio della relativa attività.*”

#### SUL REGIME ATTUALMENTE IN VIGORE

Deve innanzitutto evidenziarsi un primo incontestabile principio generale che si evince agevolmente dall'esame delle fonti fin qui riportate: beneficiano dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tutte le prestazioni relative alla diagnosi cura e riabilitazione della persona effettuate da uno psicologo regolarmente iscritto all'Albo sia in ambito privato che pubblico.

Tale principio generale comprende qualsiasi attività venga compiuta dallo psicologo che sia finalizzata in via esclusiva o in via prevalente alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona.

Difatti, la Corte di Giustizia (Sent. in Causa 307/01 del 20/11/03) afferma che l'esenzione dall'IVA si applica alle prestazioni mediche dirette principalmente alla salute dell'interessato e che consistono:

- nel procedere a visite mediche di singoli per conto di datori di lavoro o di compagnie di assicurazioni;
- nel procedere a prelievi di campioni biologici per verificare l'esistenza di malattie per conto di datori di lavoro o assicurazioni;
- nel rilasciare certificazioni di idoneità.

Tale esenzione, al contrario, non può applicarsi alle prestazioni rese nei casi che seguono:

- rilascio di certificati al fine di ottenere vantaggi economici, anche di tipo previdenziale;
- esami di qualunque tipo condotti per la preparazione di un referto peritale finalizzato ad un giudizio di responsabilità e quantificazione del danno in materia di lesioni personali o responsabilità professionale;

- redazione di perizie sugli argomenti che precedono anche senza ricorrere ad esami, ad esempio basandosi su note di terze persone

La giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'argomento si è formata esclusivamente su fattispecie riguardanti le attività dei medici, tuttavia la citata sentenza elenca alcuni esempi che, traslati nell'ambito che interessa, delineano molto bene i confini dell'applicabilità dell'IVA anche per le prestazioni professionali dello psicologo.

Infatti la giurisprudenza della Corte di Giustizia delimita il solo oggetto della materia relativa all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto lasciando la normativa nazionale intatta circa l'individuazione dei soggetti beneficiari di tale esenzione.

Gli esercenti le professioni sanitarie, compresi gli psicologi, sono tra questi soggetti.

\* \* \* \* \*

Da quanto fin qui esposto si può specificare maggiormente il principio già precedentemente individuato, nel senso che: sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto tutte quelle prestazioni che abbiano come unica o prevalente finalità la salute dell'interessato e, di conseguenza, la diagnosi, cura e riabilitazione della persona, effettuate in qualsiasi ambito.

Al contrario, nel caso in cui le prestazioni professionali vengano effettuate al fine di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produca effetti, sia in campo amministrativo che giudiziario, l'esenzione non può essere applicata.

In particolare deve essere esclusa dall'esenzione l'attività finalizzata alla redazione di perizie che, sebbene necessitino delle competenze professionali specifiche dello psicologo e possano implicare attività tipiche della professione sanitaria esercitata, persegua lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista in un processo decisionale esterno.

In altri termini, l'esenzione non si applica qualora l'attività peritale sia espletata al solo fine di permettere ad un soggetto terzo di prendere una decisione con effetti giuridici, mentre si applica qualora l'attività peritale sia finalizzata prevalentemente alla tutela della salute dell'interessato, anche se, incidentalmente, possa essere utilizzata da un soggetto terzo ai fini della sua autonoma attività decisoria.

Alcuni esempi tratti dall'esperienza forense possono essere le perizie espletate al fine di far ottenere un vantaggio economico nel caso di cause per il risarcimento dei danni, le quali soggiacciono al pagamento dell'IVA, non avendo quale scopo principale la salute dell'interessato e, di conseguenza, la diagnosi, cura e riabilitazione della persona, bensì quello di fornire al Giudicante uno strumento idoneo a decidere.

Al contrario le relazioni o le perizie che vengono fatte nell'ambito di programmi sanitari applicati a detenuti ovvero nel caso in cui venga disposto un monitoraggio delle condizioni psichiche di un soggetto a vario titolo coinvolto in un procedimento giudiziale ovvero le perizie finalizzate all'affidamento dei minori nelle controversie giudiziali non soggiacciono al pagamento dell'IVA stante la prevalenza della tutela della salute dell'individuo.

\* \* \* \* \*

Nella speranza di aver tratteggiato in modo sufficientemente chiaro l'ampia problematica sottesa alla materia, rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Le invio cordiali saluti

Avv. Carlo Guglielmo Izzo